



## **Regolamento sulle norme igieniche speciali per gli alimenti di origine animale (Regolamento sull'igiene degli animali)**

### **Capitolo IX Esenzione dai requisiti per il congelamento come trattamento contro i parassiti per alcuni prodotti della pesca**

0 Aggiunto con [Regolamento 20 dic 2017 n. 2349](#) .

#### **§ 24. Campo di applicazione**

Questo capitolo stabilisce le disposizioni sulle esenzioni dall'obbligo di congelamento come trattamento contro i parassiti per alcuni prodotti della pesca.

0 Aggiunto con [Regolamento 20 dic 2017 n. 2349](#) .

#### **§ 25. Procedura di esenzione dall'obbligo di congelamento per il salmone atlantico d'allevamento (*Salmo salar*) e la trota iridea d'allevamento (*Onchorhynchus mykiss*)**

L'operatore è esonerato dal requisito che il salmone atlantico d'allevamento e la trota arcobaleno d'allevamento provenienti da impianti di acquacoltura siano sottoposti a un trattamento di congelamento come trattamento contro i parassiti, cfr. [Regolamento \(CE\) n. 853/2004](#) allegato III, sezione VIII, [capitolo III](#) , parte D. 1 e 3 (d) (ii).

Oltre alle condizioni stabilite nel regolamento ([CE](#)) n. 853/2004 allegato III, sezione VIII, [capitolo III](#) , parte D. n. 3, lettera d), l'esenzione si applica a condizione che

- un) valuta continuamente e dispone di routine che assicurano che le condizioni di produzione nello stabilimento indichino che i parassiti non rappresentano un pericolo per la sicurezza alimentare e
- b) notifica quanto prima all'Autorità norvegese per la sicurezza alimentare i cambiamenti nelle condizioni di produzione importanti per il controllo dell'assenza di parassiti.

L'esenzione si applica fino al 31 dicembre 2021.

0 Aggiunto con [Regolamento 20 dicembre 2017 n. 2349](#) , modificato con [Regolamento 9 febbraio 2021 n. 417](#) .

#### **§ 26. Obbligo di denuncia della scoperta di parassiti**

Se si trovano parassiti nei prodotti della pesca che devono essere consumati crudi o quasi crudi, l'operatore degli impianti di acquacoltura e le società che successivamente maneggiano i prodotti della pesca devono riferire all'autorità norvegese per la sicurezza alimentare il prima possibile.

0 Aggiunto con [Regolamento 20 dic 2017 n. 2349](#) .